CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 38953/2026
Roma, lì, 05/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1340/2026
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		UP - 08/10/2026
ELISABETTA MARIA MOROSINI		R.G.N. 23481/2026
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA	- Relatore -	
RICCARDO NERUCCI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso la sentenza del 05/03/2026 del GIUDICE DI PACE di Cassino

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Cassino ha condannato [redacted] alla pena di giustizia per due reati di cui all'art. 595 cod. pen., consistiti nell'avere presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino due esposti nei confronti dell'avv. [redacted], contenenti espressioni offensive dell'onore e del decoro dello stesso quali "*faccio presente che gli ho dato 9.000 euro in contanti senza ricevere fattura*" "*continua a non fare fatture per i soldi che gli ho dato, soldi che ha ricevuto mentre faceva il patrocinio gratuito*".

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

2. Avverso l'anzidetta sentenza, l'imputato propone ricorso, affidato a due motivi qui di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di inosservanza e/o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 595, 59 e 51, cod. pen., e vizio di inesistenza o apparenza di motivazione ed *error in iudicando*. Si duole della rilevanza probatoria esclusiva attribuita alle dichiarazioni della parte offesa e del diniego di credibilità alle testimonianze a difesa sulla base di non determinanti criteri apodittici di verosimiglianza, prassi, luoghi comuni, smentibili, nonché di una prospettata comunanza di interessi con l'imputato per la teste [redacted] mentre nulla sarebbe emerso, se non l'amicizia con l'imputato, nei confronti della teste [redacted] Si duole della mancanza di analisi della reale offensività delle frasi ritenute lesive e del mancato confronto della testimonianza interessata della persona offesa con il contesto scriminato.

Si duole dell'omessa valutazione della fattispecie alla luce della presenza dell'esimente oggettiva del diritto di critica, ex articolo 51 cod. pen., anche se non espressamente dedotta.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di omessa motivazione sulla richiesta ex art.131 *bis* cod. pen.

3. Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito esposte.

2. Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Rv. 278145 – 0; in senso conforme, n. 41869 del 2013, Rv. 256706 - 01, n. 48698 del 2014, Rv. 261284 - 01, n. 832 del 2006, Rv. 233749 – 01); e ciò ovviamente il giudice di legittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

sentenza impugnata depongono per il difetto della componente soggettiva del reato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019).

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1 Il fatto denunciato dalla persona offesa concerne due esposti presentati dall'imputato all'Ordine degli Avvocati di Cassino in cui ha rappresentato di avere consegnato all'avv. [redacted] 9.000 euro in contanti senza ricevere fattura e che la mancata emissione delle fatture era continuata anche "mentre faceva il patrocinio gratuito".

Il ricorrente si duole della illogicità e contraddittorietà della motivazione che pur in presenza di dati documentali e risultanze istruttorie contrarie, ha negato la credibilità a testimonianze puntuali e circostanze sulla base di criteri apodittici di verosimiglianza non determinanti, prassi, luoghi comuni smentibili.

3.2 Se può convenirsi con il giudice di merito sul fatto che le espressioni riportate nell'esposto abbiano portata lesiva della reputazione dell'avv. [redacted] traducendosi in giudizi negativi, secondo il comune sentire, ed implicando "qualità negative" sotto il profilo professionale, va rilevato, tuttavia, che il giudice di pace avrebbe dovuto dettagliatamente verificare se, nel caso in esame, alla luce del contesto conflittuale indicato e del contenuto complessivo degli atti firmati dall'imputato, fosse configurabile la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, di cui all'art. 51 cod. pen. Ciò in quanto la scansione del procedimento logico - giuridico da seguire implica in primo luogo la valutazione diretta a stabilire se il contenuto della comunicazione rivolta a più persone rechi in sé la portata lesiva della reputazione altrui, che costituisce il *proprium* del reato contestato e, una volta stabilito il concorso degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, l'attenzione del giudicante deve spostarsi sull'apprezzamento della linea difensiva volta a giustificare il fatto sotto il profilo della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. e, quindi, sulla verifica di sussistenza dei requisiti di verità e continenza.

3.3 Questa Corte ha avuto già modo di osservare che non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5 n. 33994 del 05/07/2010, Rv. 248422; Sez. 5 n. 28081 del 15/04/2011, Taranto, Rv. 250406 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044). La scriminante del diritto di critica sussiste allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità (Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014 Cadoria, Rv. 260229). Giova richiamare il principio secondo cui nella presentazione di un esposto, con il quale si richieda l'intervento della autorità amministrativa su un fatto del dipendente "ritenuto" contrario alla deontologia, anche se nel comunicato vengono usate espressioni oggettivamente aspre e polemiche, non è configurabile il delitto di diffamazione (Sez. 5, Sentenza n. 7410 del 28/09/2012, Rv. 255212 – 01; Sez. 5, n. 13549 del 20.2.2008, Rv 239825). Infatti, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica (art. 21 Cost.) e l'interesse della parte alla tutela della propria reputazione non può subire un trattamento diverso, per la sostanziale persistente compromissione della reputazione a causa degli eventi veri comunque rappresentati (Sez. 6, n. 11842 del 24/04/1978, Rv. 140038 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 46193 del 26/10/2004, Rv. 230458 - 01).

Va, d'altronde, ribadito che, in tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - pur non vietando l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, non hanno adeguati equivalenti ed hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, Sentenza n.39778 del 5 luglio 2023; Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 – 01).

Nel caso di specie, l'iniziativa dell'imputato, cliente assistito dall'avvocato, odierna persona offesa - pur nel convincimento (erroneo) che la mancata emissione della fattura da parte di quest'ultima per la propria prestazione professionale, potesse avere anche una rilevanza penale - era parimenti finalizzata ad ottenere il controllo da parte dell'Organo competente di eventuali violazioni di regole deontologiche poste in essere dal legale e non voleva quindi lederne la dignità e reputazione.

3.4 Il Giudice di Pace, valutando gli esposti in esame, non ha fatto buon governo dei principi della consolidata giurisprudenza in materia di esercizio del diritto di critica.

3.4.1 L'affermazione, contenuta negli esposti, della consegna al legale di fiducia, della complessiva di euro 9.000 senza mai ricevere fattura, è stata ritenuta non corrispondente al vero dal giudice di pace che ha basato la valutazione della verità dei fatti su una motivazione apparente oltre che viziata da manifesta illogicità.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

Sul punto, manca, innanzitutto, l'accertamento sulla verità del fatto, che il giudice di pace ricava, con motivazione apodittica, dalla conferma delle dichiarazioni della persona offesa con il contenuto della querela dalla medesima proposta e con quello dei due esposti presentati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dall'imputato nonché con le dichiarazioni da quest'ultimo rese in udienza.

La valutazione della veridicità della dazione al professionista di somme di denaro in contanti, senza fattura o ricevuta scritta che documentasse tali esborsi, non è stata basata su un accertamento in concreto, ma su un ragionamento logico astratto e su affermazioni apodittiche, quali la non plausibilità di tale tipologia di pagamenti, nell'ambito di un rapporto professionale continuativo negli anni e in assenza di rapporti di parentela stretta o di amicizia particolare tra le parti, tali da potere giustificare la fiducia piena e incondizionata nella persona, nonché sulla tipologia di attività lavorativa, di tipo imprenditoriale, svolta dall'imputato, ed sugli eventuali rischi dal punto di vista fiscale, oltre che patrimoniale, che il medesimo avrebbe potuto correre.

3.4.2 Per quanto concerne, poi, il rispetto del limite della continenza, va ribadito che esso non risulta rispettato qualora l'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione e solo intese a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 15089 del 29/11/2019, Rv. 279084 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174 – 01). Orbene, nel caso in esame, tale situazione non si è verificata, posto che le sollecitazioni e le segnalazioni effettuate dal ricorrente con l'esposto in contestazione, sebbene abbiano visto l'utilizzo di termini aspri, non appaiono senz'altro gratuiti, siccome utilizzati nella prospettiva di argomentare e sollecitare una richiesta di intervento per porre rimedio alla ritenuta ingiustificata intempestiva verifica.

Le espressioni usate negli esposti, correttamente contestualizzate, devono ritenersi strettamente funzionali alla finalità della disapprovazione della condotta della professionista, e di investire l'organo a ciò deputato della valutazione della correttezza dell'operato del legale. D'altronde la stessa natura e destinazione degli esposti incriminati, inviati dal ricorrente a soggetti in buona sostanza deputati a tutelare le ragioni del medesimo, si risolvono in ulteriore elemento di cui tener conto nella valutazione del fatto che è mancata nella sentenza impugnata.

La motivazione è, dunque, carente dell'accertamento finalizzato alla valutazione della riconducibilità della condotta dell'imputato all'esercizio del

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

diritto di critica di cui all'art. 51 cod. pen., ove il prevenuto non abbia voluto rappresentare un fatto falso, sia pure con palese erroneità del convincimento dell'antigiuridicità del fatto denunciato - la mancata emissione della fattura da parte dell'avv. [redacted] – non idonea ad incidere sull'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, al fine di investire l'organo a ciò deputato della valutazione della correttezza dell'operato del legale (Sez. 5 n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044 – 01).

4. Il secondo motivo è assorbito.

5. L'accoglimento del motivo di ricorso sulla configurabilità dell'esimente del diritto di critica, di cui all'art. 51 cod. pen., rende superfluo l'esame delle altre doglianze proposte, che risultano assorbite.

A quanto sopra esposto consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Cassino in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Cassino in diversa persona fisica.

Così è deciso, 08/10/2026.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Anna Maria Gloria Muscarella	Rosa Pezzullo

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d